



COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 Data 27-12-23

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norma di legge, risultano presenti ed assenti:

CAVERNI LUDOVICO	Presente	VAUDAGNA BIANCA ROSA	Presente
SANTI AUGUSTO	Presente	FRATTESI MARINELLA	Presente
VENNARUCCI ALEX	Presente	POGGETTI GIANLUCA	Presente
CASACCIA GOFFREDA	Presente	CATENA MARINA	Presente
CIARUFFOLI MANUELA	Presente		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 9

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il DOTT. LUDOVICO CAVERNI in qualità di SINDACO
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MADDALENA BARUFFI.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

SANTI AUGUSTO

CASACCIA GOFFREDA

CIARUFFOLI MANUELA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 30.11.2023 sono state proposte, per l'anno 2024, le medesime aliquote IMU dell'anno 2023:

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18/04/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;

terreni agricoli: ESENTI - COMUNE MONTANO;

aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 [fino a 6] per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 [fino a 1] per mille;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 [fino a 2,5] per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 [fino a 10,6] per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 [fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata] per mille;

terreni agricoli: aliquota pari al ESENTI - COMUNE MONTANO [fino a 10,6] per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 [fino a 10,6] per mille.

PROPONE

A) Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
- terreni agricoli: ESENTI - COMUNE MONTANO;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro

il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

D) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter addivenire alla conseguente approvazione del bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026, alla quale la presente deliberazione è strettamente correlata, entro il termine normativamente previsto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa della suesposta proposta di deliberazione effettuata dal Sindaco Presidente;

Dato atto che tale esposizione è stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea on - line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Serra Sant'Abbondio, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

Dato atto altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esperita la votazione con voto unanime e favorevole espressa per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 9 compreso il Sindaco; Votanti n.9; Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta;

Inoltre, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 al fine di poter addivenire alla conseguente approvazione del bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026, alla quale la presente deliberazione è strettamente correlata, entro il termine normativamente previsto.

Del che è stato redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. LUDOVICO CAVERNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MADDALENA BARUFFI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-01-24.

Serra S.Abbondio li', 09-01-2024

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to RAG. EMILIANO CATENA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno: 27-12-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Serra S.Abbondio li, 09-01-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MADDALENA BARUFFI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Serra S.Abbondio li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
RAG. EMILIANO CATENA